



*Regolamento degli scarichi idrici della
Città Metropolitana di Reggio Calabria*

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitanò n.43 del 16/06/2022
Pubblicato all'albo pretorio on line della Città Metropolitanò dal 20/06/2022 al 05/07/2022
In vigore dal 06/07/2022

Regolamento degli Scarichi Idrici della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Art. 1. Finalità	4
Art. 2. Definizioni	4
Titolo I Disposizioni generali	5
Art. 3. Competenze	5
Art. 4. Individuazione dell'Unità Organizzativa Responsabile	5
Titolo II Disciplina degli scarichi	6
Capo I. Disposizioni generali	6
Art. 5. Valore di emissione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore o uguale a 2.000 AE.....	6
Art. 6. Valore di emissione degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione superiore a 2.000 AE	6
Art. 7. Valore di emissione degli scarichi delle acque reflue industriali	6
Art. 8. Divieti di scarico	7
Art. 9. Modalità di scarico in acque marine costiere.....	7
Art. 10. Avvio e termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi e termini di validità delle autorizzazioni.....	7
Art. 11. Dinieghi e reiezioni	8
Art. 12. Volture della titolarità degli scarichi	8
Art. 13. Variazioni.....	8
Art. 14. Trasferimenti, ampliamenti e ristrutturazioni.....	9
Art. 15. Cessazione dello scarico	9
Art. 16. Esenzioni	9
Capo II. Acque reflue urbane	9
Art. 17. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane	10
Art. 18. Istruttoria.....	10
Art. 19. Rinnovo autorizzazione allo scarico	12
Art. 20. Prescrizioni imposte agli scarichi delle acque reflue urbane.....	13
Art. 21. Autorizzazione provvisoria in deroga allo scarico delle acque reflue urbane finalizzata al potenziamento dell'impianto	15
Art. 22. Interruzione parziale o totale del ciclo depurativo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane	16
Capo III. Acque reflue urbane – Procedimenti speciali	17
Art. 23. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane	17
Art. 24. Scaricatori di piena	17

Capo IV. Acque reflue domestiche	19
Art. 25. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche.....	19
Art. 26. Assimilazione alle acque reflue domestiche.....	19
Art. 27. Valori limite di emissione e prescrizioni imposte alle acque reflue domestiche.....	19
Capo V. Acque reflue industriali	21
Art. 28. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali degli insediamenti non soggetti ad AIA o AUA.....	21
Art. 29. Istruttoria.....	21
Art. 30. Rinnovo autorizzazione allo scarico.....	23
Art. 31. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali degli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).....	24
Art. 32. Istruttoria.....	25
Art. 33. Rinnovo adozione AUA allo scarico.....	27
Art. 34. Valori limite di emissione e prescrizioni imposte alle acque reflue industriali.....	27
Capo VI. Acque reflue industriali – Procedimenti speciali	29
Art. 35. Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali;.....	29
Art. 36. Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico su suolo ai sensi degli art. 103, comma 1, lettera d) del D. Lgs 152/2006.....	30
Titolo III Controllo degli scarichi.....	31
Art. 37. Controlli analitici.....	31
Art. 38. Illeciti amministrativi.....	31
Art. 39. Diffida e/o revoca dell'autorizzazione.....	31
Art. 40. Procedura di diffida.....	32
Art. 41. Procedura di sospensione.....	33
Art. 42. Procedura di revoca.....	33
Art. 43. Illeciti penali.....	34
Art. 44. Comunicazione dei soggetti autorizzati.....	34
Titolo IV Spese istruttorie.....	34
Art. 45. Spese istruttorie.....	34
Art. 46. Proventi delle spese istruttorie.....	35
Titolo V Norme transitorie e finali.....	35
Art. 47. Norme transitorie.....	35
Art. 48. Norma finale.....	35

Allegato 1 Limiti di emissione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati o impianti di trattamento inferiori o uguali a 2.000A.E.	37
Tabella I. Valore limite di emissione in corpo idrico superficiale degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati o delle acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento con potenzialità inferiore o uguale a 2.000 Abitanti Equivalenti (A.E.)	37
Tabella II. Valore limite di emissione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici o insediamenti isolati recapitanti su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.	38
Allegato 2: Spese istruttorie	39
Tabella I. Spese istruttorie istanze acque reflue urbane	39
Tabella II. Spese istruttorie istanze acque reflue domestiche	39
Tabella III. Spese istruttorie istanze di acque reflue industriali	39
Tabella IV. Altre spese istruttorie	40
Allegato 3: Dotazioni tecniche, tipologie particolari di manufatti e di scarichi	41
Dotazioni tecniche e documentali acque reflue urbane.	41
Scaricatori di piena	41
Fognature bianche.	41
Scarichi di emergenza.	41
Scarichi di acque meteoriche.	41
Scarichi di aziende agrumicole.	42
Scarichi di aziende olearie	42
Scarichi di reflui in collettori comuni.	42
Dotazioni tecniche e documentali acque reflue industriali.	42
Allegato 4: Tipologie di attività soggette all'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche	43
Allegato 5: Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali (Art. 35)	44
Allegato 6: Calcolo capacità residua	46

Regolamento degli Scarichi Idrici della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., della Legge Regionale 3 ottobre 1997n. 10 e ss.mm.ii., e di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia, i procedimenti tecnico-amministrativi:
 - a. di rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, domestiche, assimilabili alle domestiche e industriali che recapitano:
 - nei corpi idrici superficiali;
 - sul suolo;
 - negli strati superficiali del suolo.
 - b. di modifica, integrazione, variazioni di ragione sociale o di titolarità delle autorizzazioni allo scarico in corso di validità;
 - c. di controllo degli scarichi autorizzati;
 - d. diffida, sospensione e revoca degli atti autorizzativi degli scarichi.

Art. 2. Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art.74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - **«Improcedibile»**: lo stato di un'istanza quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge o dal presente Regolamento.
 - **«Inammissibile»**: lo stato di un'istanza in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante.
 - **«Irricevibile»**: lo stato di un'istanza quando la stessa risulta incompleta dal punto di vista formale (carenza documentale).
 - **«Scaricatore di piena»**: dispositivo idraulico a servizio delle reti fognarie miste la cui funzione è di ridurre la portata a valle della rete fognaria in occasione o a seguito di eventi meteorici. Il manufatto, indicato anche come sfioratore di piena, ha anche la funzione di garantire l'integrità e la funzionalità della rete fognaria e di evitare fenomeni di dilavamento dei fanghi in corrispondenza dell'insediamento depurativo consentendo ai reflui eccedenti la portata massima di progetto di essere scaricati verso un corpo recettore.
 - **«Titolare dello scarico»**: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico. Nel caso di scarichi di acque reflue urbane la figura del Titolare dello scarico si individua nella persona del Sindaco pro tempore o del Dirigente/Responsabile, con potere decisionale e di spesa, del Servizio/Settore/Ufficio cui è delegata formalmente detta responsabilità, mentre nel

caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque reflue domestiche la figura del Titolare dello scarico si individua nella persona del legale rappresentante pro tempore dell'insediamento produttivo o domestico.

- **«Istruttoria»:** procedimento amministrativo che si avvia con la richiesta di autorizzazione allo scarico e termina con la cessazione dello stesso o con la scadenza temporale dei termini di validità dell'autorizzazione o con la revoca dell'atto autorizzativo.

Titolo I Disposizioni generali

Art. 3. Competenze

1. Ai sensi dell'Art. 1, commi 16 e 18, della Legge 07/04/2014 n. 56 e dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 10/1997, è di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, domestiche e industriali recapitanti in corpo idrico superficiale o su suolo o sugli strati superficiali del suolo.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria adotta, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale concernente il titolo abilitativo di autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Individuazione dell'Unità Organizzativa Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/90, l'Ufficio "Acque ed Educazione Ambientale", Servizio "Ambiente ed Energia", del competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria è individuato come Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, nonché degli accertamenti e dei sopralluoghi ritenuti necessari all'istruttoria al fine di accertare che lo scarico possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, che tali requisiti siano mantenuti.
2. Il Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile dell'Unità Organizzativa, provvede, con apposito provvedimento:
 - a) al rilascio delle autorizzazioni, agli eventuali dinieghi o reiezioni relativi agli scarichi;
 - b) alle revoche, alle diffide e alle sospensioni delle autorizzazioni;
 - c) alle prese d'atto delle variazioni del titolare e/o dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, adottato con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 55 del 01/08/2017, il Responsabile del Servizio "Ambiente ed Energia", previo accordo con il Dirigente del Settore, adotta i provvedimenti di cui al comma precedente.
4. Il Corpo di "Polizia Metropolitana" è individuato come l'Unità Organizzativa Responsabile che procederà, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai controlli sugli scarichi, unitamente all'Ufficio "Acque ed Educazione Ambientale", e alla contestazione degli illeciti amministrativi e penali.

Titolo II Disciplina degli scarichi

Capo I. Disposizioni generali

Art. 5. Valore di emissione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore o uguale a 2.000 AE

1. Gli scarichi di acque reflue urbane originati da agglomerati con popolazione inferiore o uguale a 2.000 A.E. che recapitano in acque superficiali, devono essere sottoposti a un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 e devono rispettare i limiti di emissione riportati alla Tabella I dell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. In assenza di una specifica disciplina regionale, sugli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente residenziali con meno di 50 A.E. trovano applicazione le “*Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc*” di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.
3. Gli scarichi di acque reflue urbane originati da agglomerati con popolazione inferiore o uguale a 2.000 A.E. che, per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, recapitano sul suolo, devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 e, per il combinato degli articoli 103 comma 1, lettera c) e 101 comma 2, del medesimo D. Lgs., devono rispettare i limiti di emissione riportati alla Tabella II dell'Allegato 1 al presente regolamento.
4. È sempre vietato lo scarico sul suolo in presenza delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs 152/2006.

Art. 6. Valore di emissione degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione superiore a 2.000 AE

1. Le acque reflue urbane originati da agglomerati superiori a 2.000 A.E. devono essere sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente in conformità con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.
2. Gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione, espressi in concentrazione, di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 e, nel caso in cui le fognature recapitanti all'impianto di depurazione raccolgano gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati anche i limiti di emissione dei parametri previsti alla Tabella 3 allegata alla parte Terza del D. Lgs 152/2006.
3. Gli scarichi di acque reflue urbane aventi dimensioni superiori a 10.000 A.E. che recapitano in aree sensibili devono rispettare anche i valori limite di emissione, espressi in concentrazione, di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.
4. Gli scarichi delle acque reflue urbane finalizzate al riutilizzo devono rispettare i valori limite di emissione previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 giugno 2003, n.185.

Art. 7. Valore di emissione degli scarichi delle acque reflue industriali

1. Gli scarichi delle acque reflue industriali recapitanti su corpo idrico superficiale devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali recapitanti su suolo o sugli strati superficiali del suolo devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006.

Art. 8. Divieti di scarico

1. È vietato lo scarico su suolo, sugli strati superficiali del suolo, nel sottosuolo e nelle acque ad eccezione per i casi contemplati agli artt. 103 e 104 del D. Lgs 152/2006.
2. I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da insediamenti depurativi con potenzialità superiore a 2.000 A.E. non possono recapitare su suolo o nel sottosuolo.
3. Sono vietati gli scarichi di acque reflue urbane, domestiche e industriali, anche se sottoposte a trattamento di depurazione, nelle aree di salvaguardia eventualmente individuate dalla Regione ai sensi dell'art.94 del D. Lgs 152/2006.
4. Sono vietati nuovi scarichi diretti di acque reflue urbane, domestiche e industriali in laghi naturali e artificiali, acque di transizione e nel tratto terminale, pari a 100 metri dalla foce, dei corsi d'acqua confluenti in acque marine prospicienti zone dedite alla balneazione. In tali casi si dovrà prevedere, dove possibile, il riutilizzo dei reflui trattati.
5. È vietato lo scarico diretto nelle acque marine costiere ad eccezione di quanto previsto all'Art.9.

Art. 9. Modalità di scarico in acque marine costiere

1. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1997 per lo scarico nelle acque marine costiere di acque reflue, preventivamente trattate presso impianti di depurazione in grado di garantire il rispetto dei limiti di emissione previsti dall'allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/2006, è obbligatoria la previsione di una condotta sottomarina di allontanamento che raggiunga una profondità di 10 metri o abbia una lunghezza minima di 100 metri dalla linea di battigia e comunque tale da non compromettere gli usi cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.

Art. 10. Avvio e termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi e termini di validità delle autorizzazioni

1. Ai sensi degli art. 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e dell'art. 124, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione allo scarico è, di norma, pari a 90 giorni a decorrere dalla data di avvio del procedimento.
2. Gli scarichi provvisori delle acque reflue urbane, domestiche e assimilate alle domestiche, entro 45 giorni dall'avvio dell'impianto di trattamento e depurazione, devono rispettare i limiti di emissione previsti nel provvedimento autorizzativo.
3. Le autorizzazioni provvisorie allo scarico delle acque reflue industriali hanno validità di 180 giorni dalla data del rilascio, dei quali 60 sono finalizzati alla messa a regime dell'impianto di

depurazione e i successivi 120 giorni per la verifica delle prescrizioni da parte delle autorità competenti.

4. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le autorizzazioni definitive allo scarico delle acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali hanno validità di 4 anni dalla data del rilascio.
5. I provvedimenti di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13/03/2013 n.59 e i provvedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D. Lgs 152/2006 in cui sia ricompresa l'autorizzazione allo scarico, devono prevedere che, entro 60 giorni dalla data del rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP territorialmente competente o del provvedimento di Autorizzazione Unica da parte della Città Metropolitana, l'impianto di trattamento depurativo dei reflui dovrà essere portato a regime e che, entro i 120 giorni successivi, il Gestore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 11. Dinieghi e reiezioni

1. Qualora non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, l'unità operativa competente redige l'atto di diniego.
2. In caso di diniego, rigetto o archiviazioni di un'autorizzazione allo scarico il provvedimento adottato è trasmesso al Corpo di Polizia Metropolitana per gli eventuali controlli di competenza.
3. Qualora l'atto di autorizzazione risultasse non dovuto, si procederà con un provvedimento di reiezione dello stesso o qualora la Città Metropolitana non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta si procede alla trasmissione degli atti all'Ente competente con nota inviata per conoscenza al soggetto istante.

Art. 12. Volture della titolarità degli scarichi

1. In caso di variazione nella titolarità dello scarico, il nuovo titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione e a presentare richiesta di volturazione, a pena di improcedibilità, in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Settore competente e complete degli allegati documentali previsti.
2. Con atto del Dirigente del Settore competente si prenderà atto delle modifiche della titolarità dello scarico.
3. Fino all'adozione di tale provvedimento la titolarità dello scarico è attribuita al soggetto titolare dell'autorizzazione in vigore.
4. Nel caso di richiesta di volturazione di un Autorizzazione Unica Ambientale in cui sia compreso il titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2013, n.59, l'istanza è acquisita dal SUAP che ha rilasciato il Provvedimento Unico, al medesimo C.U., che la trasmette, in modalità telematica, alla Città Metropolitana la quale, se non sussistono motivi ostativi, prende atto delle modifiche del "Gestore" subentrante mediante apposito atto di modifica del provvedimento di adozione dell'AUA rilasciato all'azienda cedente.

Art. 13. Variazioni

1. Nel caso in cui un insediamento produttivo già autorizzato sia soggetto a diversa destinazione e da questa ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.
2. Nel caso in cui, invece, ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente identiche a quelle autorizzate, deve essere inoltrata alla Città Metropolitana comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni. L'unità operativa responsabile valuta l'opportunità di modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

Art. 14. Trasferimenti, ampliamenti e ristrutturazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i trasferimenti, gli ampliamenti di impianti, installazioni ed edifici da cui risulti uno scarico diverso, qualitativamente e/o quantitativamente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
2. Limitatamente al solo ampliamento di impianti, installazioni ed edifici da cui risulti uno scarico uguale, qualitativamente e/o quantitativamente, a quello in precedenza autorizzato, il Titolare deve darne comunicazione alla Città Metropolitana che verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, potrà adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

Art. 15. Cessazione dello scarico

1. Qualora intervenga la cessazione dello scarico o il trasferimento dell'attività in altro sito o il collegamento dello scarico a un collettore fognario comunale, consortile o privato, la Città Metropolitana, in seguito alla comunicazione effettuata dal titolare dello scarico, ne prende atto e procede alla revoca dell'autorizzazione e all'archiviazione del fascicolo. La presa d'atto è comunicata agli Enti competenti per territorio (ARPACal, ASP, Comune) e al titolare dello scarico.

Art. 16. Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo di autorizzazione:
 - a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.
 - b) gli scarichi a servizio delle stazioni di sollevamento delle acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti all'avaria di tutte le pompe, comprese quelle di riserva, che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili. Resta l'obbligo del titolare dello scarico di fare tempestiva comunicazione dell'eventuale attivazione dello scarico alla Città Metropolitana e al Dipartimento ARPACal competente.
 - c) gli scarichi indiretti di rifiuti costituiti da acque reflue, sia civili sia produttivi, che restano disciplinati dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Al fine di migliorare l'efficienza depurativa e/o di ridurre i tempi di messa a regime degli impianti, è ammesso l'inoculo di fanghi attivi, provenienti da altri impianti di depurazione. Tale conferimento non necessita di alcuna autorizzazione, ma deve essere dettagliatamente documentata l'origine, le quantità e le caratteristiche del fango attivo.

Capo II. Acque reflue urbane

Art. 17. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane

1. L'istanza per rilascio dell'autorizzazione allo scarico redatta, a pena di improcedibilità, in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Settore competente e completa degli allegati documentali previsti, della ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria di cui al successivo Art. 45, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L'istanza deve essere notificata per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACal) e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente.
2. L'istanza va presentata a firma del Sindaco pro tempore o, se in possesso di specifica delega di funzioni, dal Responsabile pro tempore dell'Ufficio Comunale preposto. La delega di funzioni deve essere allegata all'istanza.
3. Nel caso di impianti consortili di depurazione a servizio di più Comuni, l'istanza va presentata dal Sindaco del Comune capofila o dal Sindaco del Comune nel cui territorio insiste lo scarico, ferme restando le responsabilità dei singoli comuni allacciati all'impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D. Lgs 152/2006. L'istanza di autorizzazione deve essere controfirmata dai Sindaci dei singoli Comuni che conferiscono i reflui, tramite la medesima rete fognaria, allo scarico terminale.
4. Nel caso di consorzi intercomunali di depurazione l'istanza va presentata dal Responsabile del consorzio.
5. Nel caso di scarico recapitante in canale, il richiedente deve allegare all'istanza di autorizzazione l'assenso del titolare del canale.

Art. 18. Istruttoria

1. Il Dirigente del Settore provvede, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ad assegnare l'istanza al Responsabile dell'Unità Organizzativa il quale, a sua volta, assegna a sé o ad altro dipendente dell'Unità la responsabilità del procedimento.
2. L'Unità Organizzativa e il nome del Responsabile del Procedimento (RP) devono essere riportati su tutti gli atti inerenti all'istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., a chiunque vi abbia interesse.
3. Il RP verifica che l'istanza di autorizzazione e tutta la documentazione richiesta sia completa in ogni sua parte
4. Qualora la documentazione presentata sia incompleta o erronea, il RP, ai sensi dell'art.10 bis dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente la documentazione mancante e/o i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente deve integrare la documentazione mancante e/o ha il diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in merito ai motivi ostativi ravvisati dal RUP. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione, con provvedimento motivato, al richiedente.

5. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe i termini di conclusione del procedimento che riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante o delle osservazioni.
6. Il RP, in applicazione di quanto previsto agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., accertata la corretta presentazione dell'istanza, invia comunicazione scritta dell'avvio del procedimento al richiedente, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente.
7. Il RP, a seguito dell'esame della documentazione, personalmente o delegando altro personale dell'Ufficio, esegue un sopralluogo presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico da autorizzare al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.
8. Il verbale di sopralluogo, redatto dal RP e sottoscritto da tutti i presenti, è allegato al fascicolo dell'istruttoria.
9. Il RP trasmette copia del verbale di sopralluogo al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL i quali hanno facoltà di inviare, a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, entro sette giorni, eventuali osservazioni o rilievi in merito.
10. Qualora dal sopralluogo istruttorio si riscontri la non rispondenza tra la situazione risultante dalla documentazione e quella reale, oppure la non funzionalità di unità o settori del sistema depurativo, il RP invita, annotandolo nel verbale di sopralluogo, il richiedente a conformarsi entro un termine che verrà di volta in volta stabilito in riferimento alla complessità delle singole modifiche tecniche/strutturali richieste. Dell'avvenuto adeguamento dovrà esserne informato formalmente il RP che eseguirà un nuovo sopralluogo istruttorio.
11. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Dirigente, su proposta del RP, dichiarerà, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato.
12. Il RP propone al Dirigente del Settore il provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico, corredata degli allegati specificati all'Art. 20 e degli eventuali pareri acquisiti.
13. Il provvedimento autorizzativo provvisorio dello scarico, predisposto sulla base delle risultanze della procedura istruttoria, contiene le prescrizioni previste dalla normativa in vigore ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che lo scarico e le operazioni funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. La validità temporale dell'autorizzazione provvisoria è specificata all'Art. 10 del presente regolamento.
15. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata fatte salvi i diritti di terzi e le eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nullaosta e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
16. Il documento informatico dell'atto autorizzativo provvisorio, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC, al Titolare dello scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e al Comando della Polizia Metropolitana.
17. Sulla base dei risultati analitici di autocontrollo forniti dal titolare dello scarico e dalle analisi ispettive eseguite dall'ARPACal, il RP, preso atto del rispetto dei valori limite di emissione

previsti nell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica, tramite sopralluogo diretto e/o sopralluoghi effettuati da altre strutture di controllo, il rispetto e/o l'adozione delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione provvisoria allo scarico e predisporre l'atto autorizzativo definitivo dello scarico munito degli allegati specificati all'Art. 20 e degli eventuali pareri acquisiti.

18. Il superamento dei limiti analitici dello scarico e/o la mancata adozione delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione provvisoria determina l'avvio del procedimento di diffida o revoca secondo quanto previsto ai successivi Art. 40 e Art. 42 del presente regolamento.
19. Il provvedimento autorizzativo definitivo dello scarico, predisposto sulla base delle risultanze dell'intera procedura istruttoria, contiene le prescrizioni previste dalla normativa in vigore ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che lo scarico e le operazioni funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
20. L'autorizzazione definitiva allo scarico è rilasciata fatte salvi i diritti di terzi e le eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nullaosta e quant'altro previsto dalle normative vigenti.
21. Il documento informatico dell'atto autorizzativo definitivo, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC, dal RP al Titolare dello scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e al Comando della Polizia Metropolitana.

Art. 19. Rinnovo autorizzazione allo scarico

1. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue domestiche deve essere richiesto 12 mesi prima della scadenza.
2. L'istanza di rinnovo redatta, a pena di improcedibilità, in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Settore competente e completa degli allegati documentali previsti, e della ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria di cui all'Art. 45 del presente regolamento, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L'istanza deve essere notificata per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACal) e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente.
3. L'istanza va presentata a firma del Titolare dello scarico pro tempore specificato nell'autorizzazione in scadenza.
4. Le istanze di rinnovo avanzate nei termini di legge fanno sì che lo scarico possa essere mantenuto in funzione nel rispetto dell'autorizzazione concessa fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
5. Il RP verifica, mediante sopralluogo, che lo scarico sia stato condotto nel rispetto delle normative di legge e secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa.
6. Fatte salve le penalità previste dalla normativa vigente, l'accertamento di eventuali infrazioni potrà comportare l'adozione di prescrizioni più restrittive.
7. Il rinnovo potrà essere concesso solo quando saranno eliminate le infrazioni rilevate.

8. Il RP propone al Dirigente del Settore lo schema dell'Atto Autorizzativo Dirigenziale di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, corredata degli allegati di rito e degli eventuali pareri acquisiti.
9. Il documento informatico del rinnovo dell'atto autorizzativo definitivo, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC, dal RP al Titolare dello scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e al Comando della Polizia Metropolitana.

Art. 20. Prescrizioni imposte agli scarichi delle acque reflue urbane

1. Valori limite di emissione degli scarichi delle acque reflue urbane sono quelli riportati all'Art. 5 e all'Art. 6 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane dovrà prevedere le seguenti prescrizioni:
 - a. I limiti di accettabilità dei reflui in ingresso agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane devono rientrare nei valori limite prescritti dalla tabella 2 allegata alla L.R. 10/97.
 - b. Obbligo che i reflui, prima di essere scaricati, debbano subire un processo di disinfezione, da attuarsi in continuo, con mezzi tecnici appropriati. La quantità e la tipologia del disinfettante adottato non devono comportare pericoli per l'ambiente e in ogni caso devono essere conformi a quanto stabilito nella tabella 3 dell'allegato 5, parte Terza, del D. Lgs. n. 152/2006.
 - c. Il parametro di prova "Escherichia coli", determinato sullo scarico in uscita dall'impianto di depurazione, deve rientrare nel limite di 5.000 UFC/100 ml.
 - d. Obbligo a effettuare i controlli analitici su campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Al fine di valutare l'efficacia della disinfezione finale dei reflui, il parametro di prova Escherichia coli deve essere determinato su campione istantaneo.
 - e. Obbligo di realizzare, a monte del punto di scarico, un idoneo sistema per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi. Il punto di campionamento dovrà essere sempre mantenuto accessibile e chiaramente identificato con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni".
 - f. Obbligo del gestore dell'impianto di depurazione ad attuare un programma di autocontrollo analitico delle acque in entrata e sugli scarichi dell'impianto di depurazione. Il numero minimo annuo di campioni di prova da sottoporre ad autocontrollo è determinato dalla dimensione dell'impianto di depurazione, calcolata in A.E., come di seguito riportato:
 - impianti con potenzialità compresa tra 51 e 500 A.E. n.1 campione annuo;
 - impianti con potenzialità compresa tra 501 e 2.000 A.E. n.2 campioni annui;
 - impianti con potenzialità compresa tra 2.001 e 9.999 A.E. n.12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme, se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo, devono essere prelevati 12 campioni;
 - impianti con potenzialità compresa tra 10.000 e 49.999 A.E. n.12 campioni annui;
 - impianti con potenzialità superiore a 50.000 A.E. n.24 campioni annui.
 - g. Il parametro di prova "Saggio di tossicità acuta" condotto su Daphnia magna deve essere eseguito con cadenza quadrimestrale negli impianti di depurazione compresi tra 2.001 e

50.000 A.E. e con cadenza bimestrale negli impianti con potenzialità superiore a 50.000 A.E..

- h. Le analisi di autocontrollo devono essere eseguite su campioni medi prelevati, **a cura di personale abilitato del laboratorio di analisi di riferimento**, nell'arco di ventiquattro ore. Le modalità di campionamento e le metodiche d'analisi da utilizzare nelle determinazioni analitiche sono quelle descritte nel volume "*Metodi analitici per le acque*" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) e successive modifiche ed integrazioni. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuati dal gestore dell'impianto devono essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- i. I limiti analitici di accettabilità dello scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- j. Obbligo a mantenere accessibile lo scarico per il campionamento da parte dell'Autorità competente, nel punto assunto per la misurazione. I soggetti incaricati del controllo sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. Ai sensi dell'art.124, comma 11, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. le spese per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi per l'istruttoria sono a carico del Titolare dello scarico.
- k. Divieto di attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati.
- l. Divieto di utilizzare l'impianto di depurazione per lo smaltimento di rifiuti se non espressamente autorizzato dall'autorità competente ai sensi del comma 2° dell'art 110 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 o secondo quanto previsto all'Art. 23 del presente Regolamento.
- m. Obbligo a detenere presso l'impianto di depurazione copia del provvedimento autorizzativo, originale informatico o copia conforme, e dei relativi allegati, la relazione tecnica, gli schemi impiantistici e le planimetrie impiantistiche presentate a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico, il Registro di Carico/Scarico dei Rifiuti e i FID.
- n. Obbligo a detenere presso l'impianto di depurazione degli impianti di depurazione superiori ai 100 AE, e ad aggiornare un "Quaderno di registrazione dei dati" e un "Quaderno di manutenzione dell'impianto" nel quale devono essere indicate, entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nell'impianto e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo.
- o. Obbligo di notificare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico e in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
- p. Obbligo a comunicare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal, con almeno sette giorni di anticipo, le interruzioni programmate riconducibili a guasti specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi di ripristino e le misure adottate per prevenire fenomeni di aumento dell'inquinamento.

-
- q. Obbligo a comunicare immediatamente alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal le interruzioni non programmate riconducibili a guasti specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi di ripristino e le misure adottate per prevenire fenomeni di aumento dell'inquinamento.
 - r. Obbligo di smaltire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue secondo quanto disposto dall'art. 127 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152.
 - s. Obbligo da parte del Titolare dello scarico di trasmettere, annualmente, alla Città Metropolitana, un certificato analitico delle acque scaricate rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell'ARPACal.
3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sede di rilascio dell'autorizzazione, può stabilire ulteriori prescrizioni ritenute necessarie ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 4. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di potenzialità inferiore o uguale a 2.000 A.E., è effettuata attraverso un controllo periodico, definito dall'autorità competente in sede di autorizzazione.
 5. Per gli scarichi di acque reflue di dimensione superiore a 2.000 A.E. i controlli sono effettuati in conformità all'Art. 128 e all'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
 6. Le prescrizioni impartite allo scarico potranno essere modificate e/o integrate in relazione a modifiche normative e/o regolamentari, necessità di adeguare e/o potenziare il sistema di depurazione adottato o in caso siano riscontrate problematiche inerenti il corpo idrico recettore.
 7. L'Atto Autorizzativo Dirigenziale è integrato dai seguenti allegati:
 - a) Allegato I: Cartografia del punto di scarico;
 - b) Allegato II: Planimetria dell'impianto di depurazione;
 - c) Allegato III: Planimetria della rete fognaria collegata all'impianto di depurazione, solo scarichi di acque reflue urbane;
 - d) Allegato IV: Planimetrie e disegni degli sfioratori di piena a servizio della rete fognaria, se presenti.

Art. 21. Autorizzazione provvisoria in deroga allo scarico delle acque reflue urbane finalizzata al potenziamento dell'impianto

1. Il presente articolo si applica nelle more dell'emanazione da parte della Regione Calabria di specifica normativa ai sensi di quanto disposto dall'art.124, comma 6, del D. Lgs 152/2006 per come modificato dall'Art.7, comma 1, lettera l) del D.L. 12/09/2014, n.133, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014, n.164.
2. Nei casi in cui sia necessario intervenire sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, esistenti e regolarmente autorizzati, al fine di potenziarne l'efficienza e i lavori posti in essere determinano un'interruzione, parziale o totale, del ciclo depurativo e sono superiori a cinque giorni continuativi, il Titolare dello scarico deve richiedere all'autorità competente il rilascio di un'autorizzazione provvisoria in deroga.
3. L'istanza di autorizzazione provvisoria in deroga allo scarico di cui al comma precedente deve essere correlata della seguente documentazione:
 - Estremi dell'autorizzazione allo scarico vigente;

- Relazione tecnica in cui siano evidenziati gli interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di che trattasi;
 - I tempi di esecuzione dei diversi interventi e l'eventuale parcellizzazione dello scarico;
 - Le procedure di sicurezza e di emergenza;
4. L'autorità competente, sentito il Dipartimento Provinciale competente dell'ARPACal e il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dell'ASP, valuta l'ammissibilità dell'istanza e definisce, impartendo specifiche prescrizioni in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale, le modalità di rilascio dell'autorizzazione provvisoria specificando la tempistica, le modalità di conduzione dell'impianto di trattamento e di monitoraggio dei corpi recettori interessati.
 5. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni dell'impianto di depurazione e alla tecnologia adottata, e non può superare il limite massimo di novanta giorni, non prorogabili.
 6. Nel periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria in deroga è vietato il trattamento di rifiuti per come disciplinato all'Art. 23 del presente Regolamento.

Art. 22. Interruzione parziale o totale del ciclo depurativo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. Il presente articolo si applica nelle more dell'emanazione da parte della Regione Calabria di specifica normativa ai sensi di quanto disposto dall'art.124, comma 6, del D. Lgs 152/2006 per come modificato dall'Art.7, comma 1, lettera l) del D.L. 12/09/2014, n.133, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014, n.164.
2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione o sulle infrastrutture a essi connessi che comportano l'interruzione, parziale o totale, del ciclo depurativo o dell'afflusso dei reflui all'impianto di trattamento, il Titolare dello scarico comunica, preventivamente, al Settore competente della Città Metropolitana e al competente Dipartimento Provinciale dell'ARPACal gli interventi da realizzare e il relativo crono programma.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sentito il competente Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, autorizza l'interruzione, parziale o totale, del ciclo depurativo impartendo, se ritenute necessarie, specifiche prescrizioni volte a tutelare l'ambiente e la salute pubblica.
4. Nei casi in cui l'interruzione e il successivo riavvio del processo depurativo siano superiori a cinque giorni deve essere richiesta un'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'Art. 21.
5. Nel caso di interruzione non programmata determinata da cause di forza maggiore non prevedibile quali eventi calamitosi, furti, sabotaggi, guasti di parti elettromeccaniche, ecc., il Titolare dello scarico dovrà darne comunicazione formale entro 10 ore all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al competente Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dell'ASP e, eventualmente, all'Autorità Giudiziaria specificando le cause del disservizio, le modalità e i tempi di intervento necessari al ripristino del ciclo depurativo.

7. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane regolarmente autorizzate allo scarico ai sensi della normativa vigente.
8. Durante i periodi di parziale o totale interruzione del ciclo depurativo è vietato il trattamento di rifiuti per come disciplinato all'Art. 23 del presente Regolamento.

Capo III. Acque reflue urbane – Procedimenti speciali

Art. 23. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato o, fino alla piena operatività del Servizio Idrico Integrato, il Gestore esistente del servizio pubblico che intende smaltire presso un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, regolarmente autorizzato, i rifiuti di cui all'art.110, comma 3, del D. Lgs 152/2006, deve darne apposita comunicazione preventiva agli Uffici della Città Metropolitana preposti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà specificare:
 - che l'impianto di depurazione possiede caratteristiche e capacità depurative adeguate;
 - che sono rispettati i valori limite di emissione di cui all'articolo 101, commi 1 e 2;
 - che in atto non sussistono procedimenti di diffida e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico;
 - che i rifiuti sono, esclusivamente, quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art.110 del D. Lgs 152/2006 e che sono compatibili con il processo di depurazione dell'impianto;
 - che lo smaltimento dei rifiuti nell'impianto di depurazione non compromette il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
 - che i rifiuti sono provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale o da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati;
 - la capacità residua dell'impianto di depurazione espressa in Abitanti Equivalenti calcolato secondo quanto riportato all'allegato 4;
 - la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti che si intende trattare.
3. Nel caso in cui non sia ancora operativo il Servizio Idrico Integrato, il Gestore esistente del servizio pubblico può accettare in impianto i rifiuti di cui all'art.110, comma 3, lettera a), b) e c) del D. Lgs 152/2006 prodotti nell'area geografica servita dall'impianto di depurazione.
4. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta al pagamento di oneri istruttori per come specificato all'Art. 45 del Presente Regolamento.
5. Le comunicazioni effettuate dal Gestore andranno a formare un "Elenco dei Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della Città Metropolitana di Reggio Calabria" che trattano i rifiuti di cui al 3° comma, dell'art.110 del D. Lgs 152/2006. L'Elenco è tenuto presso l'Ufficio della Città Metropolitana di Reggio Calabria titolato al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane che provvede al suo costante aggiornamento.
6. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, sentito il Dipartimento provinciale dell'ARPA Calabria e il Dipartimento di prevenzione dell'ASP territorialmente competente, ha facoltà di imporre limitazioni o prescrizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 24. Scaricatori di piena

1. Ai sensi della Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 – Allegato 4 “*Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione*” gli scaricatori di piena a servizio delle reti di tipo misto devono essere dimensionati in modo tale da assicurare che le acque scaricate presentino una diluizione compatibile con le caratteristiche e con l’uso del corpo recettore. I rapporti di diluizione e le modalità di scarico sono di seguito stabiliti.
 - Gli scaricatori di piena realizzati alla data del 31/12/2006 debbono garantire, ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”, valori di diluizione di almeno tre volte la portata media nera in tempo secco calcolata nelle ventiquattro ore e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori.
 - Gli scaricatori di piena realizzati dopo 01/01/2007, debbono garantire valori di diluizione di almeno cinque volte la portata media nera in tempo secco calcolata nelle ventiquattro ore.
2. L’autorizzazione all’esercizio degli scaricatori di piena è rilasciata dalla Città Metropolitana contestualmente all’autorizzazione del terminale di scarico del depuratore a servizio della rete fognaria in cui sono installati gli sfioratori.
3. All’atto della richiesta di nuova autorizzazione o del rinnovo di un’autorizzazione allo scarico già vigente, dovrà essere allegata apposita documentazione descrittiva di tutti i sistemi di sfioro presenti sull’intera rete fognaria, dei relativi corpi recettori e del dimensionamento dei singoli sfioratori.
4. Nel caso di sfioratori di piena facente capo a porzioni di rete fognaria gestita da soggetti o Enti diversi, la domanda di autorizzazione per l’intero sistema è presentata dal soggetto Titolare dello scarico terminale ferma restando la responsabilità dei singoli gestori in caso di inadempienze e/o violazioni delle eventuali prescrizioni impartite con l’atto di autorizzazione allo scarico.
5. Al fine di proteggere la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio di fognature miste i gestori adottano gli accorgimenti impiantistici o gestionali tali da garantire la corretta gestione degli afflussi di acque meteoriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L’attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata preventivamente alla Città Metropolitana, al Dipartimento provinciale dell’ARPACal e al Dipartimento di prevenzione dell’ASP territorialmente competente, allegando il progetto preliminare e la documentazione di rito.
7. La Città Metropolitana, sentito il Dipartimento provinciale dell’ARPACal in merito alle possibili ripercussioni ambientale e il Dipartimento di prevenzione dell’ASP in merito agli aspetti igienico sanitari dell’inserimento del nuovo elemento sul sistema esistente, si esprime in merito alla realizzazione del nuovo elemento impartendo, se ritenute necessarie, specifiche prescrizioni.
8. Novanta giorni prima della messa in esercizio del nuovo sfioratore di piena il Titolare dello scarico finale richiede formalmente l’inserimento del nuovo sfioratore nell’atto autorizzativo

alla Città Metropolitana che, con specifico atto autorizzativo, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere includendo il nuovo elemento.

Capo IV. Acque reflue domestiche

Art. 25. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche

1. I titolari di edifici isolati o di insediamenti di tipo residenziale e di servizi che producono scarichi di acque reflue costituite, prevalentemente, dal metabolismo umano e da attività domestiche e che recapitano in corpo idrico superficiale o su suolo, devono avanzare istanza per rilascio dell'autorizzazione allo scarico utilizzando, a pena di improcedibilità, la modulistica approvata dal Dirigente del Settore competente e completa degli allegati documentali previsti, della ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria di cui al successivo Art. 45. L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e notificata, per conoscenza, al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA-Cal) e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente.
2. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico segue l'iter previsto dall'Art. 18 del presente Regolamento per le acque reflue urbane.

Art. 26. Assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Le istanze di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 o dell'art. 2 del D.P.R. 19/10/2011, n. 227 dovranno essere presentate nei modi e nei termini previsti dall'Art. 28 o dall'Art. 31 del presente regolamento.
2. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico segue l'iter previsto per le acque reflue industriali all'Art. 29 o all'Art. 32 del presente Regolamento.

Art. 27. Valori limite di emissione e prescrizioni imposte alle acque reflue domestiche

1. Valori limite di emissione degli scarichi delle acque reflue domestiche sono quelli riportati all'Art. 5 del presente regolamento.
2. L'Atto Autorizzativo dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - a. Obbligo, eventuale, dell'adozione di un processo di disinfezione, da attuarsi in continuo, con mezzi tecnici appropriati. La quantità e la tipologia del disinfettante adottato non devono comportare pericoli per l'ambiente e in ogni caso deve essere conforme a quanto stabilito nella tabella 3 dell'allegato 5, parte Terza, del D. Lgs. n.152/2006.
 - b. Obbligo a eseguire i controlli analitici su campioni medi ponderati nell'arco di 3 ore. Nel caso sia prescritto, il parametro di prova *Escherichia coli* deve essere determinato su campione istantaneo.
 - c. Obbligo del Titolare dello scarico di attuare un programma di autocontrollo analitico dello scarico finale e degli scarichi parziali, se presenti, secondo il programma specificato nell'atto autorizzativo.

-
- d. Le analisi di autocontrollo devono essere eseguite su campioni medi prelevati, da tecnico abilitato, nell'arco di tre ore. Le modalità di campionamento e le metodiche d'analisi da utilizzare nelle determinazioni analitiche sono quelle descritte nel volume "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) e successive modifiche e integrazioni. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuati dal gestore dell'impianto devono essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo.
 - e. I limiti analitici di accettabilità dello scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
 - f. Divieto di attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati;
 - g. Obbligo di smaltire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue secondo quanto disposto dall'art. 127 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - h. Obbligo a detenere presso l'impianto di depurazione copia del provvedimento autorizzativo, originale informatico o copia conforme, e dei relativi allegati, la relazione tecnica, gli schemi impiantistici e le planimetrie impiantistiche presentate a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico, il Registro di Carico/Scarico dei Rifiuti e i FID;
 - i. Obbligo a detenere presso l'impianto di depurazione degli impianti di depurazione superiori ai 100 AE, e ad aggiornare un "Quaderno di registrazione dei dati" e un "Quaderno di manutenzione dell'impianto" nel quale devono essere indicate, entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nell'impianto e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
 - j. Obbligo di notificare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico e in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
 - k. Obbligo di comunicare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal, con almeno tre giorni di anticipo, le interruzioni programmate riconducibili a guasti specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi.
 - l. Obbligo di comunicare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal, immediatamente, le interruzioni programmate riconducibili a guasti e all'interruzione della funzionalità dell'impianto di trattamento dei reflui.
 - m. In caso di disfunzione dell'impianto di depurazione lo scarico dovrà essere interrotto per il periodo necessario a eseguire le riparazioni del caso. La riattivazione dello scarico dovrà essere comunicata preventivamente alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal.
 - n. Obbligo da parte del Titolare dello scarico di presentare, ogni due anni, alla Città Metropolitana, un certificato analitico dello scarico.
3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sede di rilascio dell'autorizzazione, può disporre ulteriori prescrizioni ritenute necessarie ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 4. Le prescrizioni impartite allo scarico potranno essere modificate e/o integrate in relazione a modifiche normative e/o regolamentari, necessità di adeguare e/o potenziare il sistema di depurazione adottato o in caso siano riscontrate problematiche inerenti il corpo idrico recettore.
-

5. L'Atto Autorizzativo Dirigenziale è integrato dai seguenti allegati:
 - a) Allegato I: Cartografia del punto di scarico;
 - b) Allegato II: Planimetria dell'impianto di depurazione.

Capo V. Acque reflue industriali

Art. 28. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali degli insediamenti non soggetti ad AIA o AUA

1. Le aziende o gli insediamenti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale e non compresi nell'ambito di applicazione del D.P.R. 13/03/2013 n.59 devono presentare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, esclusivamente, in modalità telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata, trasmettendola al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACal), al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente e al Sindaco del Comune in cui insiste lo scarico finale.
2. L'Istanza deve essere redatta, a pena di irricevibilità, in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Settore competente e deve contenere gli allegati documentali previsti e la ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria di cui al successivo Art. 45.
3. Nel caso di impianti consortili di depurazione a servizio di più Aziende, l'istanza va presentata a nome del titolare dell'Azienda capofila o, in caso di Consorzio costituito, dal legale rappresentante dello stesso, ferme restando le responsabilità dei singoli associati o consorziati in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D. Lgs 152/2006.
4. Nel caso di scarico recapitante in canale, il richiedente deve allegare all'istanza di autorizzazione l'assenso del titolare del canale.

Art. 29. Istruttoria

1. Il Dirigente del Settore provvede, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ad assegnare l'istanza al Responsabile dell'Unità Organizzativa il quale, a sua volta, assegna a sé o ad altro dipendente dell'Unità la responsabilità del procedimento.
2. L'Unità Organizzativa e il nome del Responsabile del Procedimento (RP) devono essere riportati su tutti gli atti inerenti all'istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., a chiunque vi abbia interesse.
3. Il RP verifica che l'istanza di autorizzazione e tutta la documentazione richiesta sia completa e, in caso di carenza documentale, invita l'istante a integrare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990 entro il termine di dieci giorni, la documentazione mancante pena dichiarazione di irricevibilità.
4. Nel caso in cui si palesano i presupposti dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'istanza il RP, ai sensi dell'art.10 bis dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile

- o improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione, con provvedimento motivato al richiedente.
5. La comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante o delle osservazioni.
 6. Nel caso in cui l'istanza sia formalmente corretta, il RP, in applicazione di quanto previsto agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., invia comunicazione scritta dell'avvio del procedimento al richiedente, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente e al Sindaco nel cui territorio insiste lo scarico finale.
 7. Successivamente all'avvio del procedimento, il Dipartimento Provinciale dell'ARPACal comunicherà al RP, tramite PEC al protocollo dell'Ente, l'ammontare delle spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti e i controlli di propria competenza da attuare in questa fase del procedimento.
 8. Il RP a seguito dell'esame della documentazione, personalmente o delegando altro personale dell'Ufficio, esegue un sopralluogo presso l'insediamento al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.
 9. Il verbale di sopralluogo, redatto dal RP e sottoscritto da tutti i presenti, è allegato al fascicolo dell'istruttoria.
 10. Il RP trasmette copia del verbale di sopralluogo al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL i quali hanno facoltà di inviare, a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, entro sette giorni, eventuali osservazioni o rilievi in merito.
 11. Qualora dal sopralluogo istruttorio si riscontri la non rispondenza tra la situazione risultante dalla documentazione e quella reale, oppure la non funzionalità di unità o settori del sistema depurativo, il RP invita, nel verbale di sopralluogo, il richiedente a conformarsi entro un termine che verrà di volta in volta stabilito secondo la complessità delle singole modifiche tecniche/strutturali richieste. Dell'avvenuto adeguamento dovrà esserne informato formalmente il RP che eseguirà un nuovo sopralluogo istruttorio.
 12. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Dirigente, su proposta del RP, dichiarerà, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato.
 13. Il RP propone al Dirigente del Settore l'Atto Autorizzativo Dirigenziale di autorizzazione provvisoria allo scarico, corredata degli allegati specificati all'Art. 34 e degli eventuali pareri acquisiti.
 14. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato al soggetto indicato quale titolare dell'attività da cui si origina lo scarico.
 15. L'atto autorizzativo provvisorio dello scarico, predisposto sulla base delle risultanze della procedura istruttoria, contiene le prescrizioni previste dalla normativa in vigore ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che lo scarico e le operazioni funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

16. La validità temporale dell'autorizzazione provvisoria è specificata all'Art. 10 del presente regolamento.
17. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata fatte salve le eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei manufatti.
18. Il documento informatico dell'atto autorizzativo provvisorio, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC, dal RP al Titolare dello scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, al Sindaco del Comune in cui insiste lo scarico e al Comando della Polizia Metropolitana.
19. Il Titolare dello scarico, successivamente al termine del periodo di messa a regime dell'impianto di trattamento depurativo specificato nel dispositivo autorizzativo, dovrà trasmettere al competente Ufficio della Città Metropolitana di Reggio Calabria le analisi di autocontrollo dello scarico.
20. Entro i termini temporali specificati nel dispositivo autorizzativo provvisorio il Titolare dello scarico è tenuto ad attuare le prescrizioni impartite allo scarico.
21. Sulla base dei risultati analitici di autocontrollo forniti dal titolare dello scarico, il RP, preso atto del rispetto dei valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica, tramite sopralluogo diretto e/o sopralluoghi effettuati da altre strutture di controllo, il rispetto e/o l'adozione delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione provvisoria allo scarico e predispose l'atto autorizzativo definitivo dello scarico munito degli allegati specificati all'Art. 34 e degli eventuali pareri acquisiti. È facoltà del RUP richiedere al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal l'esecuzione di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione dello scarico.
22. Il superamento dei limiti analitici dello scarico e/o la mancata adozione delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione provvisoria comporta l'avvio del procedimento di diffida o revoca secondo quanto previsto ai successivi Art. 40, Art. 41 e Art. 42 del presente regolamento.
23. L'atto autorizzativo definitivo dello scarico, predisposto sulla base delle risultanze dell'intera procedura istruttoria, contiene le prescrizioni previste dalla normativa in vigore ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che lo scarico e le operazioni funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
24. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata fatte salve le eventuali altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei manufatti.
25. Il documento informatico dell'atto autorizzativo definitivo, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC, dal RP al Titolare dello scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, al Sindaco del Comune in cui insiste lo scarico e al Comando della Polizia Metropolitana.

Art. 30. Rinnovo autorizzazione allo scarico

1. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali delle aziende o degli insediamenti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale e non ricompresi

nell'ambito di applicazione del D.P.R. 13/03/2013 n.59 deve essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.

2. L'istanza di rinnovo redatta, a pena di improcedibilità, in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Settore competente e completa degli allegati documentali previsti, nonché della ricevuta del versamento di procedibilità istruttoria di cui all'Art. 45 del presente regolamento, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al protocollo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L'istanza deve essere notificata per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACal) e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente e al Sindaco del Comune sui cui insiste lo scarico finale dei reflui.
3. L'istanza va presentata a firma del Titolare dello scarico specificato nell'autorizzazione in scadenza.
4. Ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le istanze di rinnovo avanzate nei termini di legge, lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto dell'autorizzazione concessa fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
5. Il RP verifica, mediante apposito sopralluogo, che lo scarico sia stato condotto nel rispetto delle normative di legge e secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa.
6. Fatte salve le penalità previste dalla normativa vigente, l'accertamento di eventuali infrazioni potrà comportare l'adozione di prescrizioni più restrittive.
7. Il rinnovo potrà essere concesso solo quando saranno eliminate le infrazioni rilevate e/o dopo il pagamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate.
8. Il RP propone al Dirigente del Settore lo schema dell'Atto Autorizzativo Dirigenziale di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, corredata degli allegati di rito e degli eventuali pareri acquisiti.
9. Il documento informatico del rinnovo dell'atto autorizzativo definitivo, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC, dal RP al Titolare dello scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e al Comando della Polizia Metropolitana.

Art. 31. Modalità di presentazione dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali degli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

1. Le aziende o gli insediamenti ricompresi nell'ambito di applicazione del D.P.R. 13/03/2013 n.59 devono presentare istanza per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) del medesimo D.P.R. esclusivamente, in modalità telematica, a mezzo del portale telematico adottato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ricade lo scarico.
2. L'istanza va presentata utilizzando la modulistica unica nazionale approvata dalla Regione Calabria.

3. Il Responsabile del SUAP territorialmente competente, verificata la correttezza formale dell'istanza la invia, in modalità telematica, agli Uffici competenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 32. Istruttoria

1. Il Dirigente del Settore provvede, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ad assegnare l'istanza al Responsabile dell'Unità Organizzativa il quale, a sua volta, assegna a sé o ad altro dipendente dell'Unità la responsabilità del procedimento.
2. L'Unità Organizzativa e il nome del Responsabile del Procedimento (RP) devono essere riportati su tutti gli atti inerenti all'istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., a chiunque vi abbia interesse.
3. Il RP verifica che l'istanza di autorizzazione e tutta la documentazione richiesta sia completa e, in caso di carenza documentale, invita l'istante, per mezzo del SUAP territorialmente competente, a integrare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990 entro il termine di dieci giorni, la documentazione mancante pena dichiarazione di irricevibilità.
4. Nel caso in cui si palesano i presupposti dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dell'istanza il RP, ai sensi dell'art.10 bis dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, per mezzo del SUAP territorialmente competente, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile o improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione, con provvedimento motivato al richiedente.
5. La comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante o delle osservazioni.
6. Nel caso in cui l'istanza sia formalmente corretta, il RP, in applicazione di quanto previsto agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., invia, per mezzo del SUAP territorialmente competente, comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente.
7. Successivamente all'avvio del procedimento, il Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal comunicherà al RP, tramite PEC al protocollo dell'Ente, l'ammontare delle spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti e i controlli di propria competenza da attuare in questa fase del procedimento.
8. Il RP a seguito dell'esame della documentazione, personalmente o delegando altro personale dell'Ufficio, esegue un sopralluogo presso l'insediamento al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.
9. Il verbale di sopralluogo, redatto dal RP e sottoscritto da tutti i presenti, è allegato al fascicolo dell'istruttoria e sul portale del SUAP.
10. Copia del verbale di sopralluogo è inviata, per mezzo dello sportello telematico in uso al SUAP, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Cal e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP.

i quali hanno facoltà di inviare, a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, entro sette giorni, eventuali osservazioni o rilievi in merito.

11. Qualora dal sopralluogo istruttorio si riscontri la non rispondenza tra la situazione risultante dalla documentazione e quella reale, oppure la non funzionalità di unità o settori del sistema depurativo, il RP verbalizza quanto riscontrato e invita il richiedente a conformarsi entro un termine che verrà di volta in volta stabilito secondo la complessità delle singole modifiche tecniche o strutturali richieste. Dell'avvenuto adeguamento dovrà esserne informato formalmente il RP che eseguirà un nuovo sopralluogo istruttorio.
12. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto il Dirigente, su proposta del RP, dichiarerà, con provvedimento motivato, l'improcedibilità della domanda, dandone comunicazione all'interessato.
13. Nel caso in cui l'istanza AUA prevede il rilascio da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria del solo titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2013 n.59, il RP propone al Dirigente del Settore l'Atto Autorizzativo Dirigenziale di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, corredata degli allegati specificati all'Art. 34e degli eventuali pareri acquisiti.
14. Nei casi in cui l'istanza AUA prevede il rilascio da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2013 n.59, altri titoli abilitativi per il quale le normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, D.P.R. 13/03/2013 n.59 prevedono l'indizione di Conferenza dei Servizi, il RP, sulla base delle risultanze d'istruttoria del procedimento, elabora il parere di merito sull'adozione dell'AUA per il titolo abilitativo di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2013, n.59, corredata degli allegati specificati all'Art. 34e degli eventuali pareri acquisiti, che sarà allegato all'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi.
15. Il documento informatico dell'adozione dell'AUA per i titoli abilitativi di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, firmato digitalmente, e i relativi allegati sono trasmessi, a mezzo di PEC o tramite sportello telematico, al SUAP del Comune in cui insiste lo scarico, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, e al Comando della Polizia Metropolitana.
16. Il titolo abilitativo previsto dall'art.3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2013 n.59 è rilasciato in via definitiva e contiene le prescrizioni previste dalla normativa in vigore ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che lo scarico e le operazioni funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.
17. Il SUAP del Comune territorialmente competente elabora il Provvedimento Unico (P.U.) di Autorizzazione Unica Ambientale e lo notifica in via telematica al Gestore, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal e al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dell'ASP.
18. Il gestore, entro i termini temporali specificati nel dispositivo autorizzativo dello scarico è tenuto ad adottare le prescrizioni impartite dandone comunicazione secondo le modalità specificate.

-
19. Il superamento dei limiti analitici dello scarico e/o la mancata adozione delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione provvisoria comporta l'avvio del procedimento di diffida o revoca secondo quanto previsto al successivo Art. 40 o Art. 42.

Art. 33. Rinnovo adozione AUA allo scarico

1. Il rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13/03/2013 n.59 deve essere richiesto secondo le modalità specificate all'art. 5 del medesimo D.P.R.
2. Ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le istanze di rinnovo avanzate nei termini di legge, lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto dell'autorizzazione concessa fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
3. Il RP verifica, mediante apposito sopralluogo, che lo scarico sia stato condotto nel rispetto delle normative di legge e secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa.
4. Fatte salve le penalità previste dalla normativa vigente, l'accertamento di eventuali infrazioni potrà comportare l'adozione di prescrizioni più restrittive.
5. Il rinnovo potrà essere concesso solo quando saranno eliminate le infrazioni rilevate e/o dopo il pagamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate.
6. Il rinnovo del titolo abilitativo nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 34. Valori limite di emissione e prescrizioni imposte alle acque reflue industriali

1. Valori limite di emissione degli scarichi delle acque reflue industriali sono quelli riportati all'Art. 7 del presente regolamento.
2. L'Atto Autorizzativo dello scarico delle acque reflue industriali dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - a. Obbligo, nel caso in cui i reflui industriali siano anche costituiti da acque reflue domestiche, dell'adozione di un processo di disinfezione, da attuarsi in continuo, con mezzi tecnici appropriati. La quantità e la tipologia del disinfettante adottato non devono comportare pericoli per l'ambiente e in ogni caso deve essere conforme a quanto stabilito nella tabella 3 dell'allegato 5, parte Terza, del D. Lgs. n.152/2006.
 - b. Obbligo a eseguire i controlli analitici su campioni medi ponderati nell'arco di 3 ore. Nel caso sia prescritto, il parametro di prova *Escherichia coli* deve essere determinato su campione istantaneo.
 - c. Obbligo di realizzare, a monte del punto di scarico, un idoneo sistema per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi. Il punto di campionamento dovrà essere sempre mantenuto accessibile e chiaramente identificato con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni".
 - d. Obbligo del Titolare dello scarico di attuare un programma di autocontrollo analitico dello scarico finale e degli scarichi parziali, se presenti, ogni 90 giorni di attività produttiva.
 - e. In deroga al precedente punto, nel caso di analisi sempre conformi per almeno due anni consecutivi di attività, il Titolare dello scarico può richiedere di eseguire i controlli analitici ogni 180 giorni di attività produttiva. Nel caso in cui le verifiche a cura dell'ARPACal dovessero dimostrare la non conformità dello scarico ai limiti di emissione, ferma restando

l'irrogazione delle sanzioni previste, la deroga a eseguire controlli analitici ogni 180 giorni di attività sarà revocata.

- f. Le analisi di autocontrollo devono essere eseguite su campioni medi prelevati, da tecnico abilitato, nell'arco di tre ore. Le modalità di campionamento e le metodiche d'analisi da utilizzare nelle determinazioni analitiche sono quelle descritte nel volume "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) e successive modifiche e integrazioni. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuati dal gestore dell'impianto devono essere messi a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- g. I limiti analitici di accettabilità dello scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- h. Obbligo a mantenere accessibile lo scarico per il campionamento da parte dell'Autorità competente, nel punto assunto per la misurazione. I soggetti incaricati del controllo sono autorizzati a eseguire le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. Ai sensi dell'art.124, comma 11, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi per l'istruttoria sono a carico del Titolare dello scarico;
- i. Divieto di attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati;
- j. Obbligo di smaltire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue secondo quanto disposto dall'art. 127 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- k. Obbligo a detenere presso l'impianto di depurazione copia del provvedimento autorizzativo, originale informatico o copia conforme, e dei relativi allegati, la relazione tecnica, gli schemi impiantistici e le planimetrie impiantistiche presentate a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico, il Registro di Carico/Scarico dei Rifiuti e i FID;
- l. Obbligo a detenere presso l'impianto di depurazione degli impianti di depurazione superiori ai 100 AE, e ad aggiornare un "Quaderno di registrazione dei dati" e un "Quaderno di manutenzione dell'impianto" nel quale devono essere indicate, entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nell'impianto e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo. Il modello dei quaderni sarà predisposto dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Dipartimento Provinciale dell'ARPACal;
- m. Obbligo di notificare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico e in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- n. Obbligo di comunicare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal, con almeno tre giorni di anticipo, le interruzioni programmate riconducibili a guasti specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi.

- o. Obbligo di comunicare alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-Cal, immediatamente, le interruzioni programmate riconducibili a guasti e all'interruzione della funzionalità dell'impianto di trattamento dei reflui.
 - p. In caso di disfunzione dell'impianto di depurazione lo scarico dovrà essere interrotto per il periodo necessario a eseguire le riparazioni del caso. La riattivazione dello scarico dovrà essere comunicata preventivamente alla Città Metropolitana e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-Cal.
 - q. Obbligo da parte del Titolare dello scarico di presentare ogni due anni alla Città Metropolitana un certificato analitico delle acque scaricate rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA-Cal.
3. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in sede di rilascio dell'autorizzazione, può stabilire ulteriori prescrizioni ritenute necessarie ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 4. Le prescrizioni impartite allo scarico potranno essere modificate e/o integrate in relazione a modifiche normative e/o regolamentari, necessità di adeguare e/o potenziare il sistema di depurazione adottato o in caso siano riscontrate problematiche inerenti il corpo idrico recettore.
 5. L'Atto Autorizzativo Dirigenziale è integrato dai seguenti allegati:
 - c) Allegato I: Cartografia del punto di scarico;
 - d) Allegato II: Planimetria dell'impianto di depurazione.

Capo VI. Acque reflue industriali – Procedimenti speciali

Art. 35. Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali;

1. Nelle more dell'emanazione di un'apposita normativa regionale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono soggette ad autorizzazione le acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali provenienti:
 - a) da superfici scolanti, con esclusione delle coperture e delle aree a verde, a servizio di edifici e/o installazioni in cui si svolgono le attività specificate nell'Allegato 4 al presente regolamento;
 - b) da superfici scolanti di pertinenza di edifici e/o installazioni in cui sono svolte attività di deposito di rifiuti, di centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli incidentati e/o destinati alla demolizione;
 - c) da superfici scolanti, con esclusione delle coperture e delle aree a verde, di pertinenza di aree destinate alla distribuzione dei carburanti (stazioni di servizio per autoveicoli, ecc.);
 - d) dalle superfici scolanti di pertinenza di aree specificamente o saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/2006.
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali sono recapitate:
 - a. in rete fognaria;
 - b. in acque superficiali.

3. I titolari delle attività di cui al comma 1 predispongono un “*Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali*”, finalizzato a evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche. Il Piano, redatto in conformità all’Allegato 5 al presente regolamento, contiene informazioni utili a individuare le sorgenti e i tipi d’inquinamento e gli accorgimenti per consentire che l’impatto ambientale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, indicando specificatamente i sistemi di trattamento previsti.
4. I titolari delle attività e degli impianti di cui al comma 1, lettere a, c, e d, in caso di scarico in corpo idrico o su suolo, presentano il “*Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali*” contestualmente all’istanza di autorizzazione allo scarico alla Città Metropolitana che, sentito il parere del competente Servizio del Dipartimento Provinciale dell’ARPACal rilascia o meno l’autorizzazione. Gli adeguamenti alle previsioni del Piano approvato e le prescrizioni impartite dall’autorità competente devono essere messi in atto entro il termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.
5. I titolari delle attività e degli impianti di cui al comma 1, lettera b, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione unica di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art.208 del D. Lgs 152/2006, presentano il “*Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali*” contestualmente all’istanza di autorizzazione unica. Il “*Piano*” è approvato, in sede di Conferenza dei Servizi, dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, sentito il parere del competente Ufficio della Città Metropolitana e del competente Servizio del Dipartimento Provinciale dell’ARPACal. L’adeguamento alle previsioni del Piano approvato e le prescrizioni impartite dall’autorità competente devono essere adottati entro il termine stabilito nel provvedimento di conclusione della Conferenza dei Servizi.
6. I titolari delle attività e degli impianti di cui al comma 1 provvedono all’adeguamento alle previsioni del Piano approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall’autorità competente entro il termine stabilito nel provvedimento di conclusione della Conferenza dei Servizi.
7. Il Titolare o il responsabile legale di un insediamento produttivo dotato di impianto di depurazione per il trattamento dei reflui prodotti durante il ciclo produttivo aziendale è tenuto a collettare le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali verso l’impianto di trattamento depurativo dei reflui. La procedura autorizzativa, in tale caso, avverrà contestualmente all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue.
8. Il Titolare dello scarico dell’insediamento produttivo che deve richiedere l’autorizzazione allo scarico esclusivamente delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali, è tenuto a presentare istanza come previsto all’Art. 28 o all’Art. 31 del presente regolamento.

Art. 36. *Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico su suolo ai sensi degli art. 103, comma 1, lettera d) del D. Lgs 152/2006*

1. Sono autorizzati allo scarico su suolo, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lettera d) del D. Lgs 152/2006, le acque provenienti da impianti di lavorazione di rocce naturali nonché di lavaggio

delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

2. L'istanza di autorizzazione, redatta ai sensi della normativa vigente, dovrà contenere una specifica relazione tecnica in cui dovranno essere specificati i sistemi adottati al fine di verificare che i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e che non vi siano danneggiamenti alle falde acquifere.

Titolo III Controllo degli scarichi

Art. 37. Controlli analitici

1. Il Dipartimento Provinciale competente dell'ARPACal, ai sensi della L.R. n. 20 del 03/08/1999, è individuato come l'Unità Organizzativa Responsabile dei controlli analitici sugli scarichi.
2. Il Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento, previsto dall'Art. 18 della L.R. 20/1999, in relazione alle risorse umane e materiali disponibili, elabora, annualmente, in modo trasparente e imparziale, un programma di controllo degli scarichi delle acque reflue urbane e industriali regolarmente autorizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e l'adozione e il rispetto delle prescrizioni impartite.

Art. 38. Illeciti amministrativi

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 133 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ferma restando la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, sono anche svolte dal Settore "Polizia Metropolitana" della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro 90 gg. dall'accertamento.
3. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della L. 890/1982 e ss.mm.ii.
4. L'originale del verbale di accertamento, unitamente alla prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, è trasmesso al Presidente della Regione Calabria per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
5. La contestazione di illeciti amministrativi riguardanti i superamenti tabellari di emissione di cui all'allegato 5 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. rilevate tramite analisi di campioni è effettuata dall'ARPACal in qualità di soggetto accertatore.

Art. 39. Diffida e/o revoca dell'autorizzazione

1. In caso d'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla normativa vigente, gli uffici procederanno,

su segnalazione dei soggetti preposti al controllo, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. I provvedimenti di diffida, diffida e contestuale sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati al titolare dello scarico.

Art. 40. Procedura di diffida

1. Si procede alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nei seguenti casi:

- a) superamento dei limiti analitici di emissione previsti dalla normativa o prescritti dall'autorizzazione in vigore (ad esclusione dei parametri di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- b) non corretto funzionamento o disfunzione delle apparecchiature elettromeccaniche a servizio dell'impianto di depurazione;
- c) gravi carenze nella conduzione dell'intero ciclo depurativo;
- d) impossibilità delle autorità preposte al controllo di accedere all'impianto o al punto di prelievo;
- e) mancata trasmissione, entro i termini stabiliti dal provvedimento autorizzativo, delle certificazioni analitiche di autocontrollo;
- f) mancata comunicazione di qualsiasi variazione riguardante la scheda tecnica e/o il ciclo di trattamento dei reflui;
- g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo autorizzativo;
- h) ogni ulteriore difformità che può arrecare situazioni di pericolo e/o depauperamento per l'ambiente.

2. In caso di superamento dei limiti tabellari da parte d'insediamenti provvisti di autorizzazione allo scarico si procede alla diffida a ristabilire il rispetto dei limiti di legge entro il termine di giorni 30. Il ripristino dei limiti di emissione dovrà essere comprovato da un certificato analitico, emesso da un laboratorio pubblico o privato, nel qual caso il procedimento di diffida si conclude con l'archiviazione del procedimento di diffida. Diversamente, in caso di reiterazione della non conformità dei limiti tabellari di emissione:

- nel caso di scarichi urbani, domestici e assimilati ai domestici, verrà inviata una ulteriore diffida e, in caso di un terzo superamento sarà avviato, previa comunicazione al titolare dell'autorizzazione, il procedimento per l'avvio della revoca dell'atto autorizzatorio;
- per scarichi industriali, verrà avviato, previa comunicazione al titolare dell'autorizzazione, il procedimento per l'avvio della diffida e contestuale sospensione dell'atto autorizzatorio.

Il RUP può richiedere al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal l'esecuzione di controlli analitici finalizzati alla verifica dei limiti di emissione, nel qual caso le spese occorrenti per

l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi sono a carico del Titolare dello scarico;

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, il titolare dello scarico è tenuto a inviare osservazioni e motivazioni circa il superamento comunicato, nonché copia del versamento ad ARPACal delle somme per l'esecuzione di nuove analisi. Il mancato invio di quanto richiesto comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui la diffida non riguardi superamenti tabellari, il titolare dello scarico, entro trenta giorni dalla notifica, dovrà adoperarsi al ripristino e/o alla risoluzione delle cause che hanno comportato la diffida stessa. Entro tale periodo dovrà presentata una relazione dettagliata che comprovi l'eliminazione delle difformità contestate. Il mancato invio di quanto richiesto comporta l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione.
5. L'atto di diffida è trasmesso al titolare dello scarico, con l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui fare riferimento.

Art. 41. Procedura di sospensione

1. Si procede alla sospensione per un tempo determinato dell'autorizzazione allo scarico in vigore in caso di:
 - a) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella diffida;
 - b) ulteriore superamento tabellare susseguente a diffida;
 - c) superamento dei limiti di emissione dei parametri analitici di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. previsti per gli scarichi industriali;
 - d) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Al titolare dello scarico verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, con l'indicazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni per le violazioni accertate, ovvero non offrano sufficienti garanzie si procederà all'emanazione dell'atto di sospensione, contenente l'indicazione dei tempi e le modalità per l'eliminazione delle difformità riscontrate.
3. Avverso il provvedimento di sospensione sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento.

Art. 42. Procedura di revoca

1. Si procede alla revoca dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare per:
 - a) mancato rispetto dei termini temporali impartiti nei procedimenti di diffida;
 - b) grave inottemperanza alle prescrizioni e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente ai sensi dell'art.130 del D. Lgs n.152/06 e ss.mm.ii;
 - c) in caso di superamento dei limiti di emissione dei parametri analitici di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - d) reiterati superamenti tabellari;

-
- e) chiusura dello scarico (nel caso di allaccio alla pubblica fognatura o interruzione/ trasferimento dell'attività produttiva);
 - f) mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
2. All'interessato verrà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni della revoca adottate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
 3. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni alle violazioni e inottemperanze riscontrate ovvero non offrano sufficienti garanzie, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca.
 4. Avverso il provvedimento di revoca sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca.
 5. Nel caso in cui sia iniziato il procedimento di revoca dell'autorizzazione e, contestualmente, sia aperto un procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione, si procederà, previo adempimento di quanto disposto all'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed all'Art. 13 del presente regolamento al diniego del rinnovo.
 6. In caso di revoca, lo stesso scarico potrà essere nuovamente autorizzato soltanto a seguito di presentazione di un'istanza ai sensi dell'Art. 7 del presente regolamento. Il titolare dello scarico, oltre alla documentazione di rito è tenuto a presentare una specifica relazione in cui si dovranno giustificare le cause che hanno comportato alla revoca della precedente autorizzazione e le misure adottate affinché le stesse cause non abbiano a ripetersi.

Art. 43. Illeciti penali.

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti penali di cui all'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ferma restando la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, sono svolte dalla "Polizia Metropolitana" della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 44. Comunicazione dei soggetti autorizzati

1. Tutti gli atti autorizzativi sono trasmessi con cadenza semestrale, anche utilizzando sistemi informatici, ai competenti uffici dell'ARPACal, delle AASSLL, del Corpo di Polizia Metropolitana, del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali e delle Capitanerie di Porto.

Titolo IV Spese istruttorie

Art. 45. Spese istruttorie

1. In attuazione al disposto dell'articolo 52 del D. Lgs n.446 del 15/12/1997 e successive modifiche e integrazioni, con il presente regolamento sono istituite le entrate derivanti dalle spese

d'istruttoria dei provvedimenti autorizzativi in materia di scarichi idrici riportati nell'allegato 2 al presente Regolamento.

2. Ai sensi dall'art. 124, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono a carico del richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico.
3. Le spese per le diverse istruttorie sono diversificate in relazione alla tipologia di scarico e alla dimensione dell'impianto di depurazione, in caso di acque reflue urbane, o alla dimensione dell'azienda in caso di acque reflue industriali. Gli importi sono versati per singolo punto di scarico.
4. Le spese istruttorie sono riportate all'allegato 2 al presente Regolamento.
5. L'aggiornamento di dette somme avviene con cadenza triennale con Delibera del Sindaco Metropolitan.
6. Il richiedente deve allegare all'istanza di autorizzazione, pena dichiarazione di non procedibilità, la ricevuta dell'avvenuto versamento delle somme necessarie per l'avvio dell'istruttoria.
7. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.
8. Il rinnovo e la voltura delle autorizzazioni comporta il pagamento delle spese previste a titolo di avvio istruttoria, quale condizione di procedibilità della domanda.

Art. 46. Proventi delle spese istruttorie

1. Le somme derivanti dai proventi delle spese istruttorie sono versate in entrata del bilancio della Città Metropolitana per essere riassegnate al Settore di competenza e destinate ad attività di risanamento, monitoraggio e al potenziamento delle dotazioni strumentali delle Unità Organizzative Responsabili ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento.

Titolo V Norme transitorie e finali

Art. 47. Norme transitorie

1. Ai sensi dell'Art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitan ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana e si applica anche alle istruttorie in corso in tale data.
2. Restano valide le istanze già presentate e si considera la documentazione allegata validamente acquisita ai sensi del regolamento previgente, anche per quanto riguarda l'importo delle spese istruttorie per la conclusione del procedimento.
3. Le tariffe delle spese istruttorie, previste nell'Allegato 2 al presente Regolamento, entrano in vigore dal 01/01/2023.

Art. 48. Norma finale

-
1. Gli allegati al presente regolamento sono suscettibili, tramite determinazione del Dirigente del Settore competente della Città Metropolitana, di tutte le eventuali variazioni che sarà necessario apportare a seguito di nuovi orientamenti tecnici e/o di nuovi dettami giurisprudenziali.

Allegato 1 Limiti di emissione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati o impianti di trattamento inferiori o uguali a 2.000A.E.

Tabella I. Valore limite di emissione in corpo idrico superficiale degli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati o delle acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento con potenzialità inferiore o uguale a 2.000 Abitanti Equivalenti (A.E.)

I.A: Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da case o insediamenti isolati o impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità \leq a 49 A.E.

Nessun valore limite, obbligo d'installazione di un sistema appropriato di trattamento

I.B: Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati o impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità da 50 a 200 A.E.

BOD ₅	250 mg/l
COD	500 mg/l
Solidi Sospesi	200 mg/l

I.C: Scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento con potenzialità da 201 A.E. a 500 A.E.

BOD ₅	80 mg/l
COD	160 mg/l
Solidi Sospesi	100 mg/l

I.D: Scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti con potenzialità $>$ 501 A.E. e \leq a 2000 A.E.

BOD ₅	40 mg/l
COD	160 mg/l
Solidi Sospesi	80 mg/l
Azoto ammoniacale	25 mg/l

Tabella II. Valore limite di emissione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici o insediamenti isolati recapitanti su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

I.A: Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da case o insediamenti isolati inferiori a 50 vani o a 5.000 mc¹ o con impianti di trattamento di potenzialità inferiore a 200 A.E.

Nessun valore limite, obbligo all'installazione di un sistema appropriato di trattamento ed al mantenimento della funzionalità del presidio depurativo.

I.B: Scarichi di acque reflue domestiche con impianti di depurazione con potenzialità da 200 a 400 A.E.

BOD ₅	60	mg/l
COD	160	mg/l
Solidi Sospesi	80	mg/l

I.C: Scarichi di acque reflue domestiche con impianti di depurazione con potenzialità da 401 A.E. a 2000 A.E.

BOD ₅	80 mg/l
COD	160 mg/l
Solidi Sospesi	100 mg/l

I.D: Scarichi di acque reflue domestiche con impianti di depurazione con potenzialità da 501 A.E. a 2000 A.E.

BOD ₅	40 mg/l
COD	160 mg/l
Solidi Sospesi	60 mg/l
Azoto ammoniacale	25 mg/l

¹ Allegato 5 della Deliberazione CIA del 04/02/1977

Allegato 2: Spese istruttorie

Tabella I. Spese istruttorie istanze acque reflue urbane

Categoria	Potenzialità impianto	Nuova autorizzazione	Rinnovo autorizzazione
A	≤ 200 A.E.	€ 200,00	€ 150,00
B	> 201 A.E. e ≤ a 500 A.E.	€ 250,00	€ 200,00
C	> 501 A.E. e ≤ a 2000 A.E.	€ 350,00	€ 300,00
D	> 2001 A.E. e ≤ a 5000 A.E.	€ 500,00	€ 400,00
E	> 5001 A.E. e ≤ a 10.000 A.E.	€ 600,00	€ 500,00
F	> 10.001 A.E. e ≤ a 50.000 A.E.	€ 700,00	€ 600,00
G	> 50.001 A.E.	€ 800,00	€ 700,00
H	Sfioratore di piena (ognuno)	€ 100,00	€ 50,00

Tabella II. Spese istruttorie istanze acque reflue domestiche

Categoria	Potenzialità impianto	Nuova autorizzazione	Rinnovo autorizzazione
A	Case isolate (Inferiori o uguali a 15 vani)	€ 150,00	€ 100,00
B	Case isolate (Superiori a 15 vani)	€ 200,00	€ 150,00
C	Insediamenti isolati	€ 250,00	€ 200,00
D	Acque reflue industriali assimilate	€ 300,00	€ 250,00

Tabella III. Spese istruttorie istanze di acque reflue industriali

Categoria	Dimensione impresa	Nuova autorizzazione	Rinnovo autorizzazione
A	Microimpresa (Meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)	€ 300,00	€ 250,00
B	Piccola impresa (Meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)	€ 400,00	€ 350,00
C	Media impresa (Meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro)	€ 600,00	€ 550,00
D	Grande impresa (Più di 250 dipendenti oppure fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro)	€ 1.000,00	€ 900,00

Tabella IV. Altre spese istruttorie

Voce	Importo
Autorizzazione allo scarico su suolo delle acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali o dal lavaggio delle sostanze minerali ai sensi dell'art.103, comma 1, lett. d) del D. Lgs 152/2006	€ 600,00
Valutazione ed approvazione <i>Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali</i>	€ 600,00
Variazione Ragione Sociale	€ 150,00
Volturazione della titolarità dello scarico (Gestore)	€ 150,00
Autorizzazione provvisoria in deroga acque reflue urbane	€ 600,00
Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane	€ 200,00

Allegato 3: Dotazioni tecniche, tipologie particolari di manufatti e di scarichi

Dotazioni tecniche e documentali acque reflue urbane.

Prima dell'attivazione dello scarico gli impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali dovranno essere in possesso delle seguenti dotazioni tecniche e documentali minime:

- Sistema di dissabbiatura dei reflui in ingresso, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata;
- Sistema di disoleazione dei reflui in ingresso, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata;
- Sistema di disinfezione in continuo dei reflui scaricati, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata;
- Sistema di trattamento dei fanghi di depurazione, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata, (letti di essiccamento o filtropressa o centrifuga, ecc.). I liquidi di percolazione dei fanghi devono essere trasferiti con opportuna canalizzazione in testa all'impianto di depurazione per essere opportunamente trattati;
- Pozzetto di campionamento opportunamente segnalato e facilmente accessibile;
- Registro di Carico/Scarico dei rifiuti ai sensi della normativa vigente;

Scaricatori di piena

L'atto autorizzativo è rilasciato contestualmente allo scarico finale della pubblica fognatura.

Per gli scarichi realizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'atto autorizzativo non prevede limiti allo scarico ma impone che lo sfioro deve avere inizio a una portata superiore a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco.

Per gli scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'atto autorizzativo prende atto del dimensionamento reale indicato nell'apposita relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, purché lo sfioro abbia inizio a una portata superiore a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco. Qualora non rispetti tale condizione, l'atto autorizzativo considera lo scaricatore di piena come un regolatore di portata assoggettato al rispetto dei relativi limiti di legge.

Fognature bianche.

In attesa delle disposizioni regionali in materia di disciplina dello scarico delle acque meteoriche, lo scarico di tali reti fognarie non necessita di autorizzazione.

Scarichi di emergenza.

I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva, che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, non devono essere autorizzati.

In tal caso è obbligo del titolare dello scarico di fare tempestiva comunicazione dell'eventuale attivazione dello scarico alla Città Metropolitana ed al Dipartimento ARPACal competente.

È obbligatoria la predisposizione di almeno una grigliatura a monte del punto di scarico.

Scarichi di acque meteoriche.

Le acque meteoriche incidenti su aree scoperte impermeabilizzate adibite a stoccaggio di materie prime, rifiuti o prodotti finiti il cui dilavamento potenzialmente determina un inquinamento delle acque meteoriche

stesse, devono essere raccolte e trattate in misura pari ai primi 5 mm di pioggia incidenti sulle aree interessate dal deposito. Per tali scarichi è prescritto il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi di reflui industriali della Tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Scarichi di aziende agrumicole.

Le acque reflue provenienti dagli impianti di trasformazione agrumicole, oltre ai normali processi di depurazione, devono subire, prima di poter essere scaricate, un idoneo trattamento di decolorazione, da attuarsi con idonea tecnologia, e che garantisca i limiti di emissione previsti, dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D. Lgs 152/2006, per il parametro "Colore".

Scarichi di aziende olearie

Soltanto le acque di lavaggio delle olive possono essere autorizzate ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In ogni caso, tali acque dovranno subire, prima di poter essere scaricate, un idoneo trattamento depurativo, rappresentato almeno da un trattamento di disoleazione e di sedimentazione, che garantisca i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Scarichi di reflui in collettori comuni.

Per tali scarichi è richiesta l'installazione di un pozzetto di campionamento immediatamente a monte della confluenza di ogni singola immissione. Qualora non siano riuniti in un Consorzio, tutti gli utenti di tali scarichi sono responsabili in solido della manutenzione del collettore comune e del rispetto della normativa. Il rispetto dei limiti è verificato allo scarico finale del collettore nell'ultimo punto accessibile prima dello scarico nel recettore finale, dove deve essere posizionato un pozzetto di campionamento fiscale di controllo.

Dotazioni tecniche e documentali acque reflue industriali.

Prima dell'attivazione dello scarico gli impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali dovranno essere in possesso delle seguenti dotazioni tecniche e documentali minime:

- Sistema di dissabbiatura dei reflui in ingresso, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata;
- Sistema di disoleazione dei reflui in ingresso, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata;
- Sistema di disinfezione in continuo dei reflui scaricati, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata;
- Sistema di trattamento dei fanghi di depurazione, ove previsto in relazione all'impiantistica depurativa adottata, (letti di essiccamento o filtropressa o centrifuga, ecc.). I liquidi di percolazione dei fanghi devono essere trasferiti con opportuna canalizzazione in testa all'impianto di depurazione per essere opportunamente trattati;
- Pozzetto di campionamento opportunamente segnalato e facilmente accessibile;
- Registro di Carico/Scarico dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Allegato 4: Tipologie di attività soggette all'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche

- 1) Industria di trasformazioni agrumicole;
- 2) Industrie di trasformazioni olearie;
- 3) Sansifici
- 4) Industrie chimiche;
- 5) Mattatoi;
- 6) Produzione di calcestruzzo;
- 7) Terminal intermodali;
- 8) Autofficine;
- 9) Carrozzerie;
- 10) Autodemolitori;
- 11) Parcheggi a servizio di attività produttive o di attività commerciali superiori a 50 posti auto.

Allegato 5: Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali (Art. 35)

1. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione.

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

- Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio d'inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.
- In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.
- Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio dei piazzali devono essere convogliate in una apposita rete di raccolta per il loro successivo smaltimento; tale rete deve essere dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari ad uno per tutte le superfici scolanti.
- Le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali devono essere raccolte in apposita vasca di stoccaggio dimensionata per contenere un volume dell'ordine di 50 m³ per ettaro di superficie scolante.
- Le acque di prima pioggia e di lavaggio raccolte nella vasca di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento in un intervallo compreso tra le 48 e le 60 ore dal loro stoccaggio.
- I sistemi di trattamento e i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative tecniche nazionali e internazionali vigenti e dovranno essere realizzati o adeguati utilizzando il criterio d'impiego delle migliori tecnologie disponibili.

2. Contenuti del Piano di Prevenzione e di Gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione è redatto con un livello di approfondimento correlato alla dimensione e alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1.1 Planimetria dell'insediamento, in scala idonea, comprensiva di schemi grafici che riportino:

- 1.1.1 l'indicazione delle superfici scolanti, con specificazione della relativa destinazione d'uso;
- 1.1.2 l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- 1.1.3 le reti interne di raccolta e convogliamento verso il sistema di trattamento depurativo e da questi al corpo ricettore delle acque provenienti dalle superfici scolanti;
- 1.1.4 le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- 1.1.5 i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per il trattamento depurativo delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- 1.1.6 la rappresentazione del pozzetto di campionamento e del punto di immissione nel corpo ricettore;

1.2 Relazione tecnica con i seguenti contenuti:

- 1.2.1 le attività svolte nell'insediamento;
- 1.2.2 le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
- 1.2.3 la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

-
- 1.2.4 il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - 1.2.5 il volume annuale, presunto, di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;
 - 1.2.6 le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - 1.2.7 la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - 1.2.8 le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;
- 1.3 Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
- 1.3.1 frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - 1.3.2 procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali;
 - 1.3.3 procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - 1.3.4 modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

Allegato 6: Calcolo capacità residua

$$Cr = P_{Tot} - P_f - P_{ris}$$

$$P_f = \frac{COD_i Q_i}{120}$$

Cr = Capacità residua

P_{Tot} = Potenzialità totale impianto (AE di progetto)

P_f = Potenzialità impegnata dal carico in ingresso fognatura

P_{ris} = Potenzialità riservata (20% della Potenzialità totale dell'impianto AE di progetto)

COD_i = COD medio in ingresso (da misurazione) mg/l

Q_i = Portata media in ingresso (da misurazione) m³/giorno

AE = Abitante Equivalente = 60 gr BOD₅/giorno = 120 gr COD/giorno

Il COD_i e la Q_i dovranno essere verificati e certificati da organismo esterno (ARPACal o altro organismo qualificato)

Q_{rif} = Quantità di rifiuti trattabili m³/anno

COD_B = COD medio bottini linea acque = 2000

$$Q_{rif} = \frac{Cr * 120}{COD_B} * 365 = \frac{Cr * 120}{2000} * 365$$

$$Cr = P_{Tot} - \frac{COD_i Q_i}{120} - (P_{Tot} * 0,2)$$